

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

**Libro I - Disposizioni generali**  
**Titolo VI - Degli atti processuali**

### **Art. 140 Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia**

Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'[articolo precedente](#), l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.